



COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 33 del 31/05/2022

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20:45, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in seduta Pubblica il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| N. | Cognome e Nome | Presenza |
|-----------|-------------------------------|----------|
| <u>1</u> | <u>BISACCHI MARIA LETIZIA</u> | SI |
| <u>2</u> | <u>PRACUCCI MAURIZIO</u> | SI |
| <u>3</u> | <u>RANCITELLI ROSA IR</u> | SI |
| <u>4</u> | <u>BAIARDI FAUSTA</u> | NO |
| <u>5</u> | <u>ZAVALLONI SERENA</u> | NO |
| <u>6</u> | <u>BRUNACCI LORENZO</u> | SI |
| <u>7</u> | <u>PIRINI MARCELLO</u> | SI |
| <u>8</u> | <u>PAPI SERENA</u> | SI |
| <u>9</u> | <u>ZANDOLI LORENZO</u> | SI |
| <u>10</u> | <u>BIANCHI SILVIA</u> | SI |
| <u>11</u> | <u>FALZARESI GIORGIA</u> | NO |
| <u>12</u> | <u>PIERANTONI PIETRO</u> | SI |
| <u>13</u> | <u>TOGNI DENIS</u> | SI |
| <u>14</u> | <u>NERI ALEX</u> | SI |
| <u>15</u> | <u>TERRIZZI NADIA</u> | SI |
| <u>16</u> | <u>SCREPIS SOFIA</u> | NO |
| <u>17</u> | <u>PAESANI EMILIANO</u> | SI |

PRESENTI: 13 ASSENTI: 4

Presiede la D.ssa Maria Letizia Bisacchi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa Il Segretario Comunale D.ssa Amalia Giannetti.

E' presente l'Assessore Esterno Arch. Piraccini Ivano.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

BRUNACCI LORENZO, PIERANTONI PIETRO, TOGNI DENIS

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta .

COMUNE DI GAMBETTOLA

Provincia di Forlì - Cesena

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la seguente proposta di deliberazione;

sentita la relazione dell'assessore dott. Pirini Marcello;

preso atto della discussione intervenuta sull'argomento il cui resoconto degli interventi dei Consiglieri, ai sensi dell'art.40 comma 1 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, è stato integralmente registrato e conservato su supporto informatico, presso l'Ufficio Affari Generali, quale verbale della seduta;

visto che nella medesima proposta sono stati resi i pareri ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

con votazione resa per alzata di mano:

- presenti: n.13
- favorevoli: n.9
- astenuti: n.4 (Togni – Neri – Terrizzi - Paesani)

DELIBERA

di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione che ha dato lo stesso precedente risultato, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), che ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") che ha abrogato, a decorrere dall'anno 2020, la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, che ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI; in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- il successivo comma 666 che prevede l'applicazione, anche in vigore TARI, del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- la Legge Regione Emilia Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 e s.m.i. che detta "*Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)*";
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR e MTR-2) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;

- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei Comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art. 238, comma 10, con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RICHIAMATI:

- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la sopracitata determinazione n. 443/2019 e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- la nota del Ministero della Transizione ecologica (MITE) del 12/04/2021, che è intervenuta per fornire chiarimenti sulle disposizioni introdotte dal D.Lgs n.116/2020;
- la nota ANCI-IFEL del 02/03/2021 che fornisce anch'essa chiarimenti sulle novità applicative del D.Lgs n.116;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATI anche:

- il "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 10/04/2014 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- il "Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie comunali e per l'accertamento con adesione", da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27/02/2019;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", approvato con deliberazione dell'ATO Forlì-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 22 Dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con Legge 25 Febbraio 2022 n. 15, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 Maggio 2022;
- la Circolare n. 19 del 2 marzo 2022 del Ministero dell'Interno prende atto del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione sopra richiamato.
- il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 - , così come integrato con il Decreto "Aiuti" in corso di pubblicazione in gazzetta ufficiale, prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, così come integrato con Legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, prevede che "in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente approvato in occasione della prima variazione utile;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1 gennaio

2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1 gennaio 2012 e prevedendo altresì il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO ATTO pertanto che nel territorio in cui opera il Comune di Gambettola è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO CHE:

- in data 11/04/2021 con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 11, avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA" ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022 riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- il Consiglio locale di ATERSIR ha espresso parere favorevole alla proposta Piani Economici finanziari (PEF) del Servizio Gestione Rifiuti, anni 2022-2025, redatti secondo il Metodo Tariffario vigente (MTR-2) deliberato da ARERA, relativo al Comune di Gambettola;
- successivamente il Consiglio d'ambito di ATERSIR, in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (EGATO), ha approvato e validato la proposta di ***PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Gambettola secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2)*** ed oggetto di parere favorevole del Consiglio Locale di cui sopra, in corso di pubblicazione all'albo pretorio;

RICHIAMATO il Piano Economico Finanziario 2022 deliberato da ATERSIR nella seduta di Consiglio Locale di Forlì-Cesena n°7 del 16 Maggio 2022 e con delibera di Consiglio d'Ambito n° 48 del 17/05/2022;

PRESO ATTO CHE:

- la determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:
 - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
 - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente;
- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: "*Inoltre, si ritiene che tale*

vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno "spalmare" gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES";

DATO ATTO CHE le detrazioni per l'anno 2022 di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020 lato Comune sono quantificate in complessivi € **15.580,00** così come di seguito dettagliati:

| | |
|--|-------------|
| - Contributo MIUR per scuole statali (consuntivo 2020) | - 5.141,00 |
| - Recupero evasione TARI (consuntivo 2020) | - 10.439,00 |

RITENUTO opportuno utilizzare, al fine del contenimento dei costi del Piano Economico Finanziario 2022, una ulteriore quota di avanzo TARI risultante da rendiconto 2021 approvato (derivante dalla gestione tari relativa all'anno 2020, dalla perdita figurativa tari 2020 confluita nel Fondo Funzioni Fondamentali, dal contributo fondo d'ambito) per € 59.000,00;

RISCONTRATO che il costo totale del Piano Economico Finanziario 2022 da finanziare mediante tariffa TARI e calcolato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 risulta essere pari ad Euro 1.722.016,00, a cui devono aggiungersi le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020;

PRESO ATTO che il montante TARI 2022 da coprire con le tariffe TARI 2022, è quindi pari ad Euro 1.647.436,09, considerando le detrazioni sopra menzionate;

RITENUTO di mantenere, ai fini dell'applicazione delle tariffe TARI 2022, la stessa ripartizione in categorie delle utenze domestiche (sei categorie in relazione al numero degli occupanti) e non domestiche (30 categorie "principali" più altre sottocategorie) dell'anno precedente, peraltro uguale a quella già adottata dal Comune nel 2013 per la TARES, e negli anni precedenti dalle competenti autorità (ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) per l'applicazione della TIA, senza nulla modificare, e conforme a quanto previsto dal D.P.R. n.158/1999;

RITENUTO di confermare il riparto dei costi fra utenze domestiche e non domestiche, nelle stesse misure già stabilite negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberate dalle competenti autorità (Comune di Gambettola / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena) e di seguito indicate:

| USO | TOTALE COSTI |
|-------------------|---------------------|
| Uso domestico | 59,14 % |
| Uso non domestico | 40,86 % |

PRESO ATTO che il riparto tra costi fissi e costi variabili, in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR-2 secondo le disposizioni di ARERA, è il seguente:

| USO | QUOTA FISSA | QUOTA VARIABILE |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| Uso domestico | 31,73% | 68,26% |
| Uso non domestico | 31,73% | 68,26% |

RITENUTO inoltre, di fissare i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Gambettola / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);

RITENUTO pertanto necessario, per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

VISTO l'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, che introduce sostanziali modifiche all'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo in particolare che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#) (comma 15);
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.(comma 15-bis);
- a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è

fissata dal Comune in data successiva al 1 dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (comma 15-ter);

RICHIAMATE sia la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 20 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024 che la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2022 – 2024;

ATTESO che il presente atto ha effetti diretti sul bilancio 2022-2024, relativamente alle entrate e alle spese dell'anno 2022 di cui ai competenti capitoli collegati alla gestione TARI e che separata variazione di bilancio in data odierna sono assestate le relative previsioni;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;

ACQUISITO ed allegato il parere del revisore contabile dell'ente, secondo quanto previsto dall'art. 239 del d.lgs. n. 267/2000, come integrato dal d.l. n. 174/2012;

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49, comma 1, del d. Lgs. 267/2000 di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile di Settore proponente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

D E L I B E R A

- 1. DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. DI APPROVARE**, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" per l'anno 2022, come da allegato alla lettera "A" (utenze domestiche e non domestiche) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto. Con l'approvazione delle misure di tariffa di cui al citato allegato, si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione, come da allegato alla lettera "B";
- 3. DI PRENDERE ATTO** che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2022 deliberato da ATERSIR nella seduta di Consiglio Locale di Forli-

Cesena n°7 del 16 Maggio 2022 e con delibera di Consiglio d'Ambito n° 48 del 17/05/2022 (vedi allegato C);

- 4. DI DARE ATTO** che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (IUC - TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1 gennaio 2022;
- 5. DI PRENDERE ATTO CHE** con deliberazione del Consiglio d'ambito, n. 11 del 11/04/2021, avente ad oggetto: "*Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA*", ATERSIR ha stabilito di non introdurre nella regolazione della qualità tecnica e contrattuale del servizio obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento, ma di mantenere tutti gli obblighi e standard già stabiliti dai contratti e dalle Carte dei Servizi vigenti al momento dell'approvazione della delibera ARERA 15/2022, riguardante il TQRIF e individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF;
- 6. DI DARE ATTO** infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per via telematica ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come in ultimo modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
- 7. DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
D.ssa Maria Letizia Bisacchi
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
D.ssa Amalia Giannetti
Firmato digitalmente

UTENZE DOMESTICHE

| CATEGORIA | 2022 | | 2021 | | RAFFRONTO | | MQ medi | 2022 | | 2021 | | DIFFERENZA | DIFFERENZA % | |
|---|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|------------|--------|----------|----------|----------|------------|--------------|-------|
| | TF | TV | TF | TV | TF | TV | | TASSA | TOTALE | TASSA | TOTALE | | | |
| Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare | 1 | € 0,44100 | € 85,44625 | € 0,42617 | € 82,23469 | € 0,01484 | € 3,21156 | 125,00 | € 140,57 | € 147,60 | € 135,51 | € 142,28 | € 5,32 | 3,74% |
| Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare | 2 | € 0,51818 | € 153,80325 | € 0,50074 | € 148,02244 | € 0,01743 | € 5,78082 | 138,00 | € 225,31 | € 236,58 | € 217,13 | € 227,98 | € 8,60 | 3,77% |
| Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare | 3 | € 0,57882 | € 175,16482 | € 0,55934 | € 168,58111 | € 0,01948 | € 6,58371 | 141,00 | € 256,78 | € 269,62 | € 247,45 | € 259,82 | € 9,80 | 3,77% |
| Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare | 4 | € 0,62843 | € 187,98176 | € 0,60729 | € 180,91631 | € 0,02114 | € 7,06544 | 143,00 | € 277,85 | € 291,74 | € 267,76 | € 281,15 | € 10,59 | 3,77% |
| Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare | 5 | € 0,67804 | € 247,79413 | € 0,65523 | € 238,48060 | € 0,02281 | € 9,31354 | 159,00 | € 355,60 | € 373,38 | € 342,66 | € 359,80 | € 13,59 | 3,78% |
| Utenze domestiche con 6 o più componenti nucleo familiare | 6 | € 0,71663 | € 290,51726 | € 0,69252 | € 279,59794 | € 0,02411 | € 10,91932 | 192,00 | € 428,11 | € 449,52 | € 412,56 | € 433,19 | € 16,33 | 3,77% |

UTENZE NON DOMESTICHE

| CATEGORIA | 2022 | | 2021 | | RAFFRONTO | | MQ medi | 2022 | | 2021 | | DIFFERENZA | DIFFERENZA % | |
|--|------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| | TF | TV | TF | TV | TF | TV | | TASSA | TOTALE | TASSA | TOTALE | | | |
| 01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1 | € 0,38404 | € 0,80928 | € 0,38849 | € 0,80466 | -€ 0,00445 | € 0,00462 | 117,32 | € 140,00 | € 147,00 | € 139,98 | € 146,98 | € 0,02 | 0,01% |
| 02 - Cinematografi e teatri | 2 | € 0,41284 | € 0,86356 | € 0,41763 | € 0,85863 | -€ 0,00478 | € 0,00493 | 1.672,00 | € 2.134,15 | € 2.240,86 | € 2.133,91 | € 2.240,61 | € 0,25 | 0,01% |
| 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 3 | € 0,57606 | € 1,20899 | € 0,58274 | € 1,20209 | -€ 0,00668 | € 0,00690 | 888,19 | € 1.585,45 | € 1.664,72 | € 1.585,25 | € 1.664,52 | € 0,21 | 0,01% |
| 04 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | 4 | € 0,78728 | € 1,66050 | € 0,79641 | € 1,65103 | -€ 0,00912 | € 0,00947 | 205,86 | € 503,89 | € 529,09 | € 503,82 | € 529,01 | € 0,08 | 0,01% |
| 05 - Stabilimenti balneari | 5 | € 0,61446 | € 1,28794 | € 0,62159 | € 1,28059 | -€ 0,00712 | € 0,00735 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
| 06 - Esposizioni, autosaloni | 6 | € 0,48965 | € 1,04121 | € 0,49533 | € 1,03527 | -€ 0,00567 | € 0,00594 | 314,75 | € 481,84 | € 505,93 | € 481,75 | € 505,84 | € 0,09 | 0,02% |
| 07 - Alberghi con ristorante | 7 | € 1,57457 | € 3,31854 | € 1,59281 | € 3,29961 | -€ 0,01825 | € 0,01894 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
| 08 - Alberghi senza ristorante | 8 | € 1,03691 | € 2,19098 | € 1,04893 | € 2,17848 | -€ 0,01202 | € 0,01250 | 73,00 | € 235,64 | € 247,42 | € 235,60 | € 247,38 | € 0,04 | 0,02% |
| 09 - Case di cura e riposo | 9 | € 0,96010 | € 2,02320 | € 0,97123 | € 2,01166 | -€ 0,01113 | € 0,01154 | 246,00 | € 733,89 | € 770,59 | € 733,79 | € 770,48 | € 0,11 | 0,01% |
| 10 - Ospedali | 10 | € 1,02731 | € 2,17371 | € 1,03921 | € 2,16130 | -€ 0,01191 | € 0,01240 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
| 11 - Uffici, agenzie, studi professionali | 11 | € 1,45935 | € 3,07181 | € 1,47627 | € 3,05428 | -€ 0,01691 | € 0,01753 | 103,58 | € 469,33 | € 492,80 | € 469,27 | € 492,73 | € 0,07 | 0,01% |
| 12 - Banche ed istituti di credito | 12 | € 0,58566 | € 1,24106 | € 0,59245 | € 1,23398 | -€ 0,00679 | € 0,00708 | 226,43 | € 413,62 | € 434,30 | € 413,56 | € 434,23 | € 0,07 | 0,02% |
| 13 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli | 13 | € 1,35374 | € 2,84975 | € 1,36943 | € 2,83349 | -€ 0,01569 | € 0,01626 | 276,98 | € 1.164,30 | € 1.222,51 | € 1.164,14 | € 1.222,35 | € 0,17 | 0,01% |
| 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 14 | € 1,72818 | € 3,64669 | € 1,74821 | € 3,62589 | -€ 0,02003 | € 0,02081 | 71,77 | € 385,77 | € 405,06 | € 385,72 | € 405,00 | € 0,06 | 0,01% |
| 15 - Neg. part: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombr., antiquar. | 15 | € 0,79688 | € 1,68024 | € 0,80612 | € 1,67066 | -€ 0,00924 | € 0,00959 | 106,44 | € 263,68 | € 276,86 | € 263,64 | € 276,82 | € 0,04 | 0,01% |
| 16 - Banchi di mercato beni durevoli | 16 | € 1,37775 | € 2,89663 | € 1,39371 | € 2,88010 | -€ 0,01597 | € 0,01653 | 83,67 | € 357,62 | € 375,50 | € 357,58 | € 375,45 | € 0,05 | 0,01% |
| 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 17 | € 1,23373 | € 2,59932 | € 1,24803 | € 2,58449 | -€ 0,01430 | € 0,01483 | 58,59 | € 224,56 | € 235,79 | € 224,53 | € 235,76 | € 0,03 | 0,01% |
| 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul., fabbro, elettric. | 18 | € 0,88809 | € 1,88010 | € 0,89839 | € 1,86937 | -€ 0,01029 | € 0,01073 | 325,43 | € 900,86 | € 945,90 | € 900,72 | € 945,76 | € 0,15 | 0,02% |
| 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 19 | € 1,20013 | € 2,52900 | € 1,21404 | € 2,51457 | -€ 0,01391 | € 0,01443 | 241,29 | € 899,82 | € 944,81 | € 899,69 | € 944,67 | € 0,13 | 0,01% |
| 20 - Attività industriali con capannoni di produzione | 20 | € 0,88329 | € 1,85789 | € 0,89353 | € 1,84729 | -€ 0,01024 | € 0,01060 | 1.041,70 | € 2.855,48 | € 2.998,26 | € 2.855,10 | € 2.997,86 | € 0,40 | 0,01% |
| 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici | 21 | € 1,04651 | € 2,19838 | € 1,05864 | € 2,18584 | -€ 0,01213 | € 0,01254 | 392,58 | € 1.273,88 | € 1.337,57 | € 1.273,71 | € 1.337,40 | € 0,17 | 0,01% |
| 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 22 | € 5,34777 | € 11,26824 | € 5,40974 | € 11,20394 | -€ 0,06198 | € 0,06430 | 90,40 | € 1.502,09 | € 1.577,19 | € 1.501,88 | € 1.576,97 | € 0,22 | 0,01% |
| 23 - Mense, birrerie, amburgherie | 23 | € 4,65649 | € 9,81499 | € 4,71046 | € 9,75898 | -€ 0,05397 | € 0,05600 | 123,90 | € 1.793,02 | € 1.882,67 | € 1.792,76 | € 1.882,40 | € 0,27 | 0,01% |
| 24 - Bar, caffè, pasticceria | 24 | € 3,80200 | € 8,00398 | € 3,84606 | € 7,95831 | -€ 0,04406 | € 0,04567 | 122,42 | € 1.445,30 | € 1.517,56 | € 1.445,10 | € 1.517,36 | € 0,21 | 0,01% |
| 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim. | 25 | € 2,29464 | € 4,83841 | € 2,32124 | € 4,81080 | -€ 0,02659 | € 0,02761 | 592,88 | € 4.229,01 | € 4.440,46 | € 4.228,41 | € 4.439,83 | € 0,63 | 0,01% |
| 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste | 26 | € 1,99221 | € 4,19444 | € 2,01530 | € 4,17051 | -€ 0,02309 | € 0,02393 | 132,00 | € 816,64 | € 857,47 | € 816,53 | € 857,35 | € 0,12 | - |
| 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 27 | € 6,88393 | € 14,49795 | € 6,96371 | € 14,41523 | -€ 0,07978 | € 0,08273 | 67,00 | € 1.432,59 | € 1.504,22 | € 1.432,39 | € 1.504,01 | € 0,21 | 0,01% |
| 28 - Ipermercati di generi misti | 28 | € 2,63068 | € 5,53913 | € 2,66117 | € 5,50752 | -€ 0,03049 | € 0,03161 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
| 29 - Banchi di mercato generi alimentari | 29 | € 5,00213 | € 10,54531 | € 5,06010 | € 10,48514 | -€ 0,05797 | € 0,06017 | 0,00 | € - | € - | € - | € - | € - | - |
| 30 - Discoteche, night club | 30 | € 1,83379 | € 3,86875 | € 1,85505 | € 3,84668 | -€ 0,02125 | € 0,02208 | 216,50 | € 1.234,60 | € 1.296,33 | € 1.234,42 | € 1.296,14 | € 0,19 | 0,01% |